



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2024-2025

Comunicato Ufficiale N° 172 del 04/12/2024

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

INDICE

Risultati gare del 30.11/01.12.2024 Pag. 2/3
Eccellenza – Promozione – Juniores
Regionale Under 19

Giustizia Sportiva Pag. 4/14
Eccellenza – Promozione – Juniores
Regionale Under 19

1. Risultati Gare del 30.11/01.12.2024

Eccellenza				
GIRONE: A				
DATA	GIORNATA			
1/12/24	13/A	ACADEMY LADISPOLI SRL	COLLEFERRO CALCIO	2 - 3
		CERTOSA A.R.L.	FIUMICINO S.C. 1926	0 - 0
		FAUL CIMINI VITERBO S.R.L	LUISS S.S.D.A R.L.	3 - 1
		OTTAVIA	SS ROMULEA	V.D.G.S.
		POMEZIA CALCIO 1957	ARANOVA	1 - 1
		SORIANESE	BOREALE	1 - 3
		TIVOLI CALCIO 1919	AURELIA ANTICA AURELIO	3 - 0
		VALMONTONE 1921	CIVITAVECCHIA CALCIO 1920	2 - 0
		W3 MACCARESE	F.C. RIETI 1936 ASD	4 - 0
GIRONE: B				
DATA	GIORNATA			
1/12/24	13/A	APRILIA C.S.P.	ATLETICO PONTINIA	0 - 2
		ARCE 1932	CAMPUS EUR 1960	2 - 0
		ASTREA	MONTEPACCATO S.R.L.	0 - 1
		F.C.PARIOLI A.S.D.	LODIGIANI CALCIO 1972	0 - 1
		MONTE SAN BIAGIO	ROCCASECCA T.SAN TOMMASO	1 - 1
		POL.CITTA DI PALIANO	CITTA DI ANAGNI CALCIO	3 - 2
		REAL CASSINO	GAETA	2 - 3
		TEAM NUOVA FLORIDA 2005	UNIPOMEZIA 1938	0 - 1
		VIS SEZZE	FERENTINO CALCIO ARL	3 - 3

Promozione				
GIRONE: A				
DATA	GIORNATA			
1/12/24	13/A	BORGO PALIDORO	ATLETICO CAPRANICA	1 - 1
		DUEPIGRECOROMA	PALOCCO	1 - 1
		GRIFONE GIALLOVERDE	ATLETICO SALARIA VESCOVIO	2 - 3
		INDOMITA POMEZIA A.S.D.	CITTA DI CERVETERI	0 - 1
		LONGARINA TSS 1944 ASD	JFC CIVITA CASTELLANA	1 - 0
		NUOVA PESCIA ROMANA 2004	TOLFA CALCIO	1 - 2
		R. MORANDI A.S.D.	PESCATORI OSTIA	1 - 2
		RONCIGLIONE UNITED A R.L.	SANTA MARINELLA 1947	0 - 0
		TARQUINIA CALCIO	OSTIANTICA CALCIO 1926	0 - 0
GIRONE: B				
DATA	GIORNATA			
1/12/24	13/A	BELLEGRA 1962	ATHLETIC SOCCER ACADEMY	4 - 1
		CANTALICE	GREGORIANA	5 - 3
		GRIFONE CALCIO	PALOMBARA	3 - 2
		OLIMPUS ROMA	MONTECELIO 1964	5 - 0
		RIANO CALCIO	VIS SUBIACO	1 - 2
		SETTEBAGNI CALCIO SALARIO	URBETEVEVERE CALCIO	0 - 3
		SORATTE - CAPENA	CASAL BARRIERA	0 - 3
		VALLE DEL PESCHIERA	MONTEROTONDO 1935	1 - 0
		VILLALBA OCRES MOCA 1952	REAL SAN BASILIO 1960	1 - 0

GIRONE: C

DATA	GIORNATA			
1/12/24	13/A	CITTA DI LENOLA	FONTE MERAVIGLIOSA	0 - 2
		FREGENE MACCARESE CALCIO	FUTBOL MONTESACRO	2 - 0
		L.V.P.A. FRASCATI	LATINA BORGHI RIUNITI	1 - 0
		NETTUNO	ATLETICO ARDEA	0 - 2
		POL.CANARINI 1926 RDP	ATLETICO TORRENOVA 1986	3 - 1
		PONTINIA	SABAUDIA 1949	1 - 2
		PRO CALCIO TOR SAPIENZA	CITTA DI FORMIA CALCIO	1 - 0
		VIGOR PERCONTI	SS COSMA DAMIANO GRUNUOVO	2 - 0
		VJS VELLETRI	PRIVERNO CALCIO	1 - 0

GIRONE: D

DATA	GIORNATA			
1/12/24	13/A	ATLETICO MORENA SSDARL	STERPARO	1 - 0
		CASTELVERDE CALCIO ARL	SPORTING SAN CESAREO	1 - 4
		CITTA DI CEPRANO CALCIO	POLISPORTIVA DE ROSSI ARL	1 - 5
		MONTI PRENESTINI 1919	BELMONTE CASTELLO	4 - 0
		PSV ALATRI GUARCINO	ANITRELLA	0 - 1
		RED TIGERS 1957	RVM PALESTRINA	2 - 3
		SANPOLESE 1961	CECCANO CALCIO 1920	0 - 2
		SEMPREVISA	CITTA MONTE S.G. CAMPANO	0 - 3
		VIVACE GROTTAFERRATA 1922	ROCCA PRIORA RDP CALCIO	1 - 3

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE**GIRONE: A**

DATA	GIORNATA			
30/11/24	13/A	ATLETICO MORENA SSDARL	ARANOVA	2 - 4
		ATLETICO SALARIA VESCOVIO	AURELIA ANTICA AURELIO	2 - 1
		CITTA DI CERVETERI	CIVITAVECCHIA CALCIO 1920	1 - 1
		GRIFONE CALCIO	FIUMICINO S.C. 1926	1 - 1
		MONTESPACCATO S.R.L.	SAVIO S.R.L.	0 - 2
		SANTA MARINELLA 1947	ACADEMY LADISPOLI SRL	2 - 2
		TOR DI QUINTO USD	URBETEVEVERE CALCIO	1 - 1

GIRONE: B

DATA	GIORNATA			
30/11/24	13/A	ATLETICO 2000	CERTOSA ARL	V.D.G.S.
		PRO CALCIO TOR SAPIENZA	FONTE MERAVIGLIOSA	1 - 1
		SETTEBAGNI CALCIO SALARIO	OTTAVIA	0 - 2
		SS ROMULEA	VILLALBA OCRES MOCA 1952	1 - 2
		TOR SAPIENZA S.R.L.	VIGOR PERCONTI	0 - 4
		UNIPOMEZIA 1938	ATHLETIC SOCCER ACADEMY	2 - 3
		VIS AURELIA S.S.D. A R.L.	CAMPUS EUR 1960	0 - 4

GIRONE: C

DATA	GIORNATA			
30/11/24	13/A	ATLETICO TORRENOVA 1986	LODIGIANI CALCIO 1972	2 - 0
		COLLEFERRO CALCIO	MONTI PRENESTINI 1919	3 - 2
		LONGARINA TSS 1944 ASD	SPES MUNDIAL F.C. ASD	4 - 2
		POLISPORTIVA DE ROSSI ARL	ARCE 1932	1 - 4
		POMEZIA CALCIO 1957	CITTA DI CIAMPINO	2 - 0
		PRIVERNO CALCIO	NUOVA TOR TRE TESTE	3 - 2
		VIS SEZZE	PRO ROMA CALCIO A R.L.	0 - 0

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Alessandro Cavanna, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Cesare Corsetti nella seduta del 03.12.2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO Eccellenza

GARE DEL 1/12/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

OTTAVIA - SS ROMULEA

Il Giudice sportivo,

Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova, nei quali l'Arbitro riferisce che "la gara non è stata disputata a causa assenza, prima dell'inizio della stessa, del medico o della ambulanza", così, come prescritto obbligatoriamente, con il C.U. n. 101 della L.N.D., comma c) del 08/08/2024. Richiesto supplemento esplicativo al Direttore di gara, questi comunica che "alle ore 11:15, orario ufficiale di inizio della gara, constatata l'assenza del medico e/o dell'ambulanza, informo entrambe le società che avremmo aspettato il tempo d'attesa di 30' per attenderne l'arrivo. Alle ore 11:45, non essendo arrivato il medico, comunico che il tempo d'attesa era terminato. Alle ore 11:50 arrivava un altro medico, non iscritto in distinta e dico alle società che se accettavano di iniziare ugualmente, pur trascorso il tempo di attesa, dovevano firmare una dichiarazione: la società Romulea non dava disponibilità pertanto la gara non ha avuto inizio". Preliminarmente, questo Organo giudicante rileva che il Regolamento del Giuoco del Calcio, alla Regola n. 7 - La durata della gara - punto 1 ed alle seguenti Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. - punto 2, laddove indica il tempo di gioco delle gare, fa riferimento al "tempo di gara di 45". Il "tempo di attesa" (che è un tempo minore "discrezionale" previsto per le gare della L.N.D. e del S.G.S.) non ha una "codificazione temporale univoca" (che, infatti, il Regolamento non specifica) ed è lasciato alle singole disposizioni del C.R. della L.N.D. per regolamentare l'eventuale ritardo di presentazione al campo delle società, la mancanza di documenti da parte dei tesserati, o problemi legati agli indumenti di gioco e il ritardato arrivo dell'Arbitro designato.

Tutte le altre specifiche legate a situazioni al di fuori di tale casistica (impraticabilità, cause di forza maggiore, ecc.) vanno pertanto riferite al "tempo di gara" e, pertanto, nel caso in specie, 45'. Pertanto, l'Arbitro, all'ora ufficiale di inizio della gara, espletati i compiti relativi alla identificazione dei tesserati, avrebbe dovuto comunicare che si sarebbe atteso un tempo pari a quello di gara (45') e non il "tempo di attesa di 30'" e, di conseguenza non dichiarare che la gara non si sarebbe più potuta disputare, alle ore 11:45. Infatti, alle ore 11:50, la società ospitante reperiva un medico, che giungeva al campo e, non essendo ancora trascorsi i 45' di gara, l'Arbitro avrebbe dovuto invitare entrambe le squadre a scendere in campo per dare inizio all'incontro e, solo laddove una di esse, od entrambe, avessero declinato l'invito, si sarebbe dovuto far rilasciare apposita rinuncia e prendere atto della impossibilità di far disputare la gara.

Questo Organo ritiene, pertanto, che le procedure riportate nel Regolamento non siano state correttamente eseguite e rispettate da parte del Direttore di gara.

PQM

DELIBERA

- di ordinare la ripetizione della gara dando mandato al Comitato per quanto di competenza.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 300,00 W3 MACCARESE

Perchè propri sostenitori, nel corso della gara, in più occasioni, rivolgevano espressioni gravemente minacciose ed oltraggiose alla terna arbitrale oltre che ai sostenitori della Società avversaria (R. A e CdC).

Euro 200,00 CIVITAVECCHIA CALCIO 1920

Perchè propri sostenitori, in campo avverso, nel corso della gara, in più occasioni, rivolgevano espressioni oltraggiose e di grave minaccia alla terna arbitrale (R. AA).

Euro 200,00 ROCCASECCA T.SAN TOMMASO

Perchè propri sostenitori, in campo avverso, nel corso della gara, in più occasioni, rivolgevano all'arbitro espressioni gravemente oltraggiose.

Euro 100,00 MONTE SAN BIAGIO

Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio arbitrale.

Euro 100,00 POL.CITTA DI PALIANO

Per la presenza, a fine gara, di persone non identificate e non autorizzate, nell'area spogliatoi (R. A e CdC).

Euro 100,00 POMEZIA CALCIO 1957

Perchè propri sostenitori, nel corso della gara, rivolgevano espressioni offensive alla terna arbitrale (R. AA).

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MOLLO VITTORIO (ROCCASECCA T.SAN TOMMASO)

Per proteste nei confronti dell'arbitro.

STENDARDO GUGLIELMO (VALMONTONE 1921)

Per doppia ammonizione.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ALOUAN MOHAMED KARIM (F.C.PARIOLI A.S.D.)

SARGOLINI ALESSIO (FIUMICINO S.C. 1926)

PIRO DANIELE (UNIPOMEZIA 1938)

TAJANI FILIPPO

MEGARO RAFFAELE

BOSI DANIELE

(FERENTINO CALCIO ARL)

(ROCCASECCA T.SAN TOMMASO)

(W3 MACCARESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MARINO MARCO	(ARANOVA)	FUNARI THOMAS	(CIVITAVECCHIA CALCIO 1920)
FIorentINI JODY	(F.C. RIETI 1936 ASD)	MINOTTI VALERIO	(MONTE SAN BIAGIO)
CRISTINI NATIL	(POL.CITTA DI PALIANO)	CELLI FEDERICO	(POMEZIA CALCIO 1957)
D URSO LORENZO	(REAL CASSINO)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

POLTRONETTI LUCA	(APRILIA C.S.P.)	ARENA ANIELLO	(ASTREA)
BUSSI CRISTIANO	(ASTREA)	MARICCA CARLO SIMONE	(ATLETICO PONTINIA)
LUCIANI EDOARDO	(CIVITAVECCHIA CALCIO 1920)	BIRASCHI LUCA	(LUISS S.S.D.A R.L.)
STEFANI ENZO	(POL.CITTA DI PALIANO)	GIUSTI EMANUELE	(TEAM NUOVA FLORIDA 2005)
COSTA FERREIRA PEDRO MIGUEL	(TIVOLI CALCIO 1919)		

CAMPIONATO Promozione

GARE DEL 17/11/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PONTINIA - CITTA DI FORMIA CALCIO

Il Giudice sportivo

Esaminati i ricorsi fatti pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalle Società ASD Pontinia e ASD Città di Formia Calcio, nei termini previsti dalle norme vigenti, con i quali si deduce che la stessa non è stata disputata a causa della irregolarità delle misure delle porte sul campo, evidenzia quanto segue: Nel ricorso presentato dalla società Pontinia, la stessa rileva che "prima dell'inizio della gara, la società Città di Formia chiedeva all'Arbitro la verifica delle misure delle porte, presentando riserva scritta tramite il Dirigente Accompagnatore e non dal capitano della stessa. L'Arbitro, utilizzando un metro fornito dalla medesima società, anziché richiedere alla società ospitante gli strumenti di misura per le verifiche che la stessa è tenuta a mettere a disposizione, come previsto dal Regolamento, provvedeva ad effettuare i controlli di conseguenza. Il Direttore di gara, in un primo momento comunicava che il tempo massimo per terminare il ripristino regolare sarebbe stato di 45', salvo poi modificare detto tempo in 30', tanto è vero che alle ore 15:01 effettuava il triplice fischio ed invitava le due squadre negli spogliatoi, dove, solo in quel momento, provvedeva ad effettuare il riconoscimento dei tesserati." Per tali motivazioni chiede la ripetizione della gara.

Nel ricorso presentato dalla società Città di Formia la stessa afferma che "prima della gara veniva presentata una riserva scritta all'Arbitro dal Dirigente Accompagnatore, relativa ad irregolarità riguardante le porte del campo che venivano considerate non regolari per via dell'altezza non conforme. Il Direttore di gara faceva procedere alla misurazione e, constatata l'irregolarità chiedeva alla società ospitante di provvedere a regolarizzare le misure. Trascorso il tempo di attesa previsto dal Regolamento l'Arbitro, dopo aver preso visione del mancato ripristino della regolarità, accertata l'impossibilità di far disputare la gara, provvedeva a decretarne il termine". Per l'effetto chiede la vittoria a tavolino.

Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova, l'Arbitro riferisce che "la gara non è stata disputata a causa delle irregolarità nelle misure delle porte. La società Città di Formia alle ore 14:25 presentava riserva scritta, tramite il proprio Dirigente Accompagnatore. A seguito di ciò informavo il Dirigente accompagnatore della società Pontinia ed insieme allo stesso e ai capitani si procedeva a misurare le porte, che, in effetti si riscontravano non conformi alle misure minime regolamentari e chiedevo, pertanto, alla società ospitante di provvedere per il ripristino. Al termine del tempo di attesa constatavo che la prima porta era stata regolarizzata, mentre nella seconda le misure erano ancora irregolari, oltre ad essere presenti sul terreno di gioco altre irregolarità. Constatato ciò decretavo la fine della gara".

Chiesto un supplemento esplicativo al Direttore di gara, questi aggiungeva "che il metro per la misurazione delle porte mi veniva direttamente consegnato dal Dirigente Accompagnatore della società Città di Formia, per cui non ritenevo necessario chiederne ulteriore alla società ospitante. Constatata quindi l'irregolarità effettiva delle misure delle porte, dopo la misurazione, chiedevo al Dirigente Accompagnatore locale di provvedere alla sistemazione delle stesse. Alle ore 15:04 si provvedeva ad una nuova misurazione e si riscontrava che, dopo i lavori effettuati, una delle due porte era tornata regolare. Effettuate le nuove misurazioni anche nella seconda porta, verificavo che ancora sussistevano misure non conformi e si erano creati alcuni dislivelli del terreno. Pertanto, considerato che dopo aver concesso 34' per poter sistemare le porte, non ritenevo che il tempo sarebbe bastato per poter sistemare anche la seconda entro un tempo di gara e stabilito ciò, decretavo il rinvio della gara. Aggiungo anche che, mentre stavo per effettuare il riconoscimento delle squadre, prima della gara, alle ore 14:25 la società ospite mi comunicava l'intenzione di presentare la riserva e pertanto decidevo di attendere a fare il riconoscimento e procedere prima con la misurazione delle porte.

A seguito della mia decisione di non far disputare la gara, per la impraticabilità, comunicavo alle due società che avrei comunque dovuto fare il riconoscimento pre-gara, cosa che avveniva alle ore 15:12 circa." Preliminarmente, questo Organo giudicante rileva che il Regolamento del Giuoco del Calcio, alla Regola n. 1 - Guida pratica AIA - punto 2 indica chiaramente che il tempo per effettuare le verifiche ed, eventualmente, sanarle è "pari ad un termine che, a discrezione dell'Arbitro, ritiene compatibile con la possibilità di terminare la gara e che, comunque, non dovrà superare la durata di un tempo di gara".

Pertanto, in primis, va considerata la differenza fra "tempo di attesa", che è un periodo di tempo che viene concesso, a seguito di espressa richiesta scritta di una od entrambe le società, per sanare problematiche relative alla ritardata presentazione in campo delle squadre ovvero la regolarità delle distinte di gara, dei documenti, ecc. (che per la gare del Campionato in specie è di 30'), dal "tempo di gara" (che per le gare del Campionato in specie è di 45').

L'Arbitro avrebbe dovuto comunque, nella fattispecie, attendere l'esaurirsi del tempo di gara prima di dichiarare la definitiva impossibilità di far disputare la gara e quindi non comunicarlo alle 15:01, sebbene alle 15:45, anche se, come dichiarato "riteneva che il tempo non sarebbe bastato".

Altra questione di rilievo risiede nell'aver omesso, da parte del Direttore di gara, di procedere al riconoscimento delle squadre prima della effettuazione delle dovute verifiche sulla regolarità o meno delle porte, così come prescritto nelle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C., relative alla Regola n. 2 del Regolamento del giuoco del Calcio - Punto "2" Impraticabilità del terreno di gioco.

Questo Organo ritiene, dunque, che le procedure riportate nel Regolamento non siano state correttamente eseguite e rispettate da parte del Direttore di gara.

Pertanto in funzione a quanto sopra, le doglianze della società ASD Pontinia possano essere prese parzialmente in considerazione, mentre quelle della società ASD Città di Formia non possano trovare accoglimento.

PQM DELIBERA

1. di accogliere il ricorso proposto dalla Società ASD Pontinia;
2. di respingere il ricorso presentato dalla società ASD Città di Formia;
3. di ordinare la ripetizione della gara dando mandato al Comitato per quanto di competenza;
4. Il contributo della società ASD Pontinia va restituito;
5. il contributo della società ASD Città di Formia va incamerato.

GARE DEL 1/12/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 800,00 RIANO CALCIO

Perchè propri sostenitori nel corso della gara e in più occasioni rivolgevano espressioni gravemente offensive agli assistenti arbitrali e all'osservatore arbitrale. Rivolgevano altresì espressioni denigratorie di natura sessista nei confronti dell'arbitro. I medesimi sostenitori reiteravano offese e minacce nei confronti della terna arbitrale anche durante il rientro agli spogliatoi scuotendo la rete di recinzione. (art. 28 c. 1 CGS)

Euro 500,00 SETTEBAGNI CALCIO SALARIO

Perchè propri sostenitori, a fine gara, lanciavano in direzione di un assistente arbitrale una bottiglietta, che non lo colpiva, e nel contempo rivolgevano espressioni offensive e minacciose alla terna arbitrale. I medesimi sostenitori, nel contempo, indirizzavano sputi alla terna, di cui uno attingeva l'arbitro ad una spalla. (R. A e R. AA)

Euro 200,00 PSV ALATRI GUARCINO

Perchè propri sostenitori nel corso della gara accendevano fumogeni e facevano esplodere petardi, senza conseguenze; nel contempo rivolgevano espressioni offensive e minacciose ai calciatori avversari.

Euro 100,00 VIVACE GROTTAFERRATA 1922

Per mancanza di acqua calda negli spogliatoi degli arbitri.

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 7/ 3/2025

ALONZI MASSIMO (CANTALICE)

Espulso per comportamento irrispettoso nei confronti della terna arbitrale, alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva all'arbitro espressioni offensive. (art. 36 comma 2 lett. a) del CGS)

DE LUCA DANIELE (SANPOLESE 1961)

Espulso per aver rivolto espressioni irrispettose e blasfeme nei confronti dell'arbitro e degli assistenti. Alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva minacce alla terna ed assumeva atteggiamento aggressivo nei confronti dell'arbitro tale da richiedere l'intervento di tesserati. Reiterava le minacce nell'abbandonare il terreno di gioco. (R. A e R. AA) (art. 36 comma 2 lett. a) del CGS)

INIBIZIONE FINO AL 10/ 1/2025

CANNONE DANILO (SANPOLESE 1961)

Espulso per espressioni irrispettose nei confronti dell'arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare, reiterava tali espressioni e tardava di circa tre minuti l'uscita dal campo.

INIBIZIONE FINO AL 3/ 1/2025

CALCARAMA GIUSEPPE (MONTEROTONDO 1935)

Perchè a fine gara assumeva atteggiamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

INIBIZIONE FINO AL 27/12/2024

PATACCHIOLA GIANLUCA (CANTALICE)

Per comportamento non regolamentare.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

BENIGNI FABRIZIO (RIANO CALCIO)

Espulso per proteste nei confronti di un assistente arbitrale. Successivamente, dall'esterno del recinto di gioco, reiterava l'atteggiamento irrispettoso nei confronti della terna arbitrale. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ANGIERI FRANCESCO (CITTA DI CEPRANO CALCIO)

Per proteste nei confronti dell'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE**

LORIA PAOLO (INDOMITA POMEZIA A.S.D.)

Espulso per aver colpito, a gioco fermo, con un pugno al fianco un calciatore avversario provocandogli intenso dolore, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva all'arbitro espressioni offensive. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS)

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

ANTINELLI LUIGI (PALOMBARA)

Perchè a gioco in svolgimento indirizzava uno sputo ad un calciatore avversario senza attingerlo. (R. AA)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CALABRESI EMANUELE (CITTA DI CERVETERI)
FRANCHITTI GABRIELE (PRO CALCIO TOR SAPIENZA)
PROIETTI CRISTIANO (SANPOLESE 1961)

FRANCI LORENZO (PESCATORI OSTIA)
CECCARELLI ANDREA (R. MORANDI A.S.D.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NERI VINCENZO (ATLETICO MORENA SSDARL)
REMA KEVIN (FONTE MERAVIGLIOSA)
MEREU DAMIANO (REAL SAN BASILIO 1960)

CALISSE DAVIDE (FONTE MERAVIGLIOSA)
PENSABENE DANIELE (PESCATORI OSTIA)
LOPEZ TORRES LUIS DARIO (VILLALBA OCRES MOCA 1952)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

SCIBILIA DANILO (OSTIANTICA CALCIO 1926)

Perchè a fine gara, avvicinandosi all'arbitro, protestava in modo plateale nei suoi confronti. Nonostante l'invito ad allontanarsi, continuava a tenere un atteggiamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MATARAZZO LUCA (CASAL BARRIERA)
BALDASSARRE PAOLO (CECCANO CALCIO 1920)
MAYER NICHOLAS (FUTBOL MONTESACRO)
VALENTE NICCOLO (LATINA BORGHI RIUNITI)
ROKHSI AYOUB (MONTECELIO 1964)
VASARI LORENZO (POL.CANARINI 1926 RDP)
FRANCIONI MATTEO (SETTEBAGNI CALCIO SALARIO)

MUSCI MANOLO (CASTELVERDE CALCIO ARL)
CIANCA VALERIO (DUEPIGRECOROMA)
GIUBBINI LUCA (L.V.P.A. FRASCATI)
CIARAGLIA NICOLO (MONTECELIO 1964)
MARCHETTI TIZIANO (PESCATORI OSTIA)
PIERGUIDI SIMONE (RED TIGERS 1957)
SEVERONI LEONARDO (VALLE DEL PESCHIERA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

ALESSANDRINI FABIO (FONTE MERAVIGLIOSA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FEDERICI NICO	(ATLETICO ARDEA)	CAVALLARI MANUEL	(CANTALICE)
PICCIRILLI RICCARDO	(CITTA DI CEPRANO CALCIO)	SILI GIOVANNI	(CITTA DI CEPRANO CALCIO)
ALTOMONTE JACOPO	(CITTA DI CERVETERI)	RANIERI CHRISTIAN	(CITTA DI FORMIA CALCIO)
CLEMENTI VALERIO	(FONTE MERAVIGLIOSA)	D URBANO NICOLO	(GREGORIANA)
ROSSI MARCO	(GREGORIANA)	SABATINI DAVIDE	(GRIFONE GIALLOVERDE)
NERONI MARCELLO	(NETTUNO)	POMPILI GIACOMO	(POL.CANARINI 1926 RDP)
SETTANNI MICHELE	(PSV ALATRI GUARCINO)	D ALESSANDRO LUCA	(R. MORANDI A.S.D.)
DE PALMA DANIEL	(REAL SAN BASILIO 1960)	MARANGON GIANLUCA	(SABAUDIA 1949)
DI CORPO JONATHAN	(SANPOLESE 1961)	FERRONE DAMIANO	(SANPOLESE 1961)
CUCCHI ANDREA	(SS COSMA DAMIANO GRUNUOVO)	D ADDIO MICHELE	(URBETEVERE CALCIO)
CIAFFI GIOVANNI	(VIS SUBIACO)	CARLINO KEVIN	(VJS VELLETRI)

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 30/11/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

ATLETICO 2000 - CERTOSA A.R.L.

Il Giudice Sportivo prende atto che la gara in epigrafe è stata sospesa nell'intervallo tra il primo e secondo tempo per infortunio dell'arbitro sul seguente punteggio: ATLETICO 2000 - CERTOSA 1 – 0.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti. Le ammonizioni singole assunte a carico di tesserati verranno prese in esame dagli organi disciplinari al termine della prosecuzione della gara. Gli atti relativi vengono rimessi al Comitato Regionale Lazio per i conseguenti adempimenti di competenza, disponendo la prosecuzione della gara, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento LND.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 SS ROMULEA

Perchè nel corso della gara propri tesserati non identificati, rivolgevano espressioni offensive all'arbitro. Inoltre, al termine della gara persona non identificata, riconducibile alla società, entrava indebitamente nell'area degli spogliatoi ed assumeva comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara.

Euro 100,00 LONGARINA TSS 1944 ASD

Perchè al termine della gara propri sostenitori venivano a contatto con sostenitori avversari, creando una zuffa in tribuna, cessata dopo circa 10' grazie all'intervento di tesserati della società.

Euro 100,00 SPES MUNDIAL F.C. ASD

Perchè propri sostenitori in campo avverso al termine della gara venivano a contatto con sostenitori avversari in tribuna creando una zuffa, cessata dopo circa 10' grazie all'intervento di tesserati della società.

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 13/12/2024

DONATO MATTEO (MONTESPACCATO S.R.L.)
GENTILESCHI LUCA (SANTA MARINELLA 1947)

Per comportamento non regolamentare.

PALMERI FRANCESCO (SETTEBAGNI CALCIO
SALARIO)

Per proteste nei confronti dell'arbitro.

MANCINI YURI (TOR DI QUINTO USD)

Per proteste nei confronti dell'arbitro a fine gara.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LEONARDI ROBERTO (POLISPORTIVA DE ROSSI ARL)

Per doppia ammonizione.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

ORLANDI FRANCESCO (SS ROMULEA)

Espulso per atto di violenza nei confronti di un avversario, alla notifica del provvedimento disciplinare, assumeva comportamento minaccioso ed offensivo nei confronti dell'arbitro. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS)

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

MASCI FEDERICO (POLISPORTIVA DE ROSSI ARL)

Per aver colpito con numerosi pugni al volto un avversario, arrecandogli dolore e facendolo cadere a terra. Tentava quindi di nascondersi fra i compagni in panchina per evitare il provvedimento disciplinare.

GIACOMOZZI FEDERICO (SETTEBAGNI CALCIO SALARIO)

Espulso per atto di violenza nei confronti di un avversario, mentre usciva dal recinto di gioco rivolgeva gesti osceni ai sostenitori in tribuna.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

TOMASCO IVAN (ARCE 1932)

Per aver colpito un avversario con un violento schiaffo al volto facendolo cadere a terra.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ZANNINI DIEGO (NUOVA TOR TRE TESTE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DEMASI MATTIA (LODIGIANI CALCIO 1972)

MONTENERI LORENZO (SANTA MARINELLA 1947)

MORENA MASSIMILIANO (VILLALBA OCRES MOCA 1952)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CORICA GIUSEPPE (ATLETICO TORRENOVA 1986)

MENICHETTI GABRIELE (ATLETICO TORRENOVA 1986)

BAROIS LEONARDO (AURELIA ANTICA AURELIO)

PERINELLI MATTEO (COLLEFERRO CALCIO)

POMPIGNA CRISTIAN (URBETEVERE CALCIO)

GORDIANI DANIEL (VILLALBA OCRES MOCA 1952)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CORTESINI STEFANO	(ARCE 1932)	GAROFOLI GIULIO	(AURELIA ANTICA AURELIO)
BOVI ALESSANDRO	(CITTA DI CIAMPINO)	KULLOJKA LUIS	(COLLEFERRO CALCIO)
SAPIENZA ANDREA	(FONTE MERAVIGLIOSA)	PIETROPAOLI IVAN	(LONGARINA TSS 1944 ASD)
DI GIORGIO ALESSANDRO	(MONTESPACCATO S.R.L.)	TESTA FEDERICO	(MONTI PRENESTINI 1919)
ROSSO ALESSANDRO	(SANTA MARINELLA 1947)	VACCARELLI RICCARDO	(TOR DI QUINTO USD)
CURSI PAOLO	(VIS AURELIA S.S.D. A R.L.)	VALENTINI SIMONE	(VIS AURELIA S.S.D. A R.L.)

IL GIUDICE SPORTIVO
(Alessandro Cavanna)

Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale devono essere versate al Comitato Regionale Lazio entro e non oltre 14 giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato

Publicato in Roma il 4 dicembre 2024

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato